REGOLAMENTO
NOMINA, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI E DEI SEGGI DI GARA, NELLE PROCEDURE PER L'AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI

PUBLIACQUA S.p.A.
Via Villamagna 90/c – 50126 Firenze
c.f. e p.iva 5040110487

Redatto	Resp. Acquisti e Appalti (detentore del processo)	Di Giacomantonio Alessio	
Verificato	Resp. Affari Legali	Fontana Sarah	
Approvato	Amministratore Delegato	Saccani Paolo	

INDICE

Art. 1 - Premesse 3
Art. 2 - Oggetto 3
Art. 3 - Definizioni 3
Art. 4 - Funzioni della commissione giudicatrice e del Seggio di gara 4
Art. 5 - Composizione della Commissione giudicatrice e del Seggio di gara 5
Art. 6 - Individuazione dei commissari 5
Art. 7 - Incompatibilità e divieti 6
Art. 8 - Nomina della Commissione giudicatrice e del Seggio di gara 6
Art. 9 - Funzionamento della commissione 7
Art. 10 - Compensi spettanti ai Commissari 7
Art. 11 - Disposizioni finali 8

Art. 1 - Premesse

1.1. Publiacqua S.p.A. ("Società") ha approvato e pubblicato un proprio "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI".

1.2. Il richiamato Regolamento è stato adottato al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici" o "Codice") nonché i principi desumibili dal Trattato UE e stabiliti dalla Legge n. 241/1990 e dallo stesso Codice dei contratti pubblici per i contratti di lavori, servizi e forniture.

1.3. Si rende opportuno definire le regole di nomina della Commissione giudicatrice competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

1.4. Con il presente Regolamento - in considerazione dell'evoluzione normativa, segnatamente in materia di contratti pubblici nonché di società pubbliche e partecipate - sono, pertanto, stabilite le regole per disciplinare l'iter procedimentale, secondo i canoni della legittimità, chiarezza e univocità, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, semplificazione, efficacia ed adeguatezza dell'azione amministrativa, tenuto conto della primaria esigenza di garantire una idonea separazione dei poteri nell'assegnazione delle funzioni ai differenti ruoli aziendali, al fine di garantire la terzietà del valutatore.

Art. 2 - Oggetto

2.1. Il presente Regolamento definisce i criteri per la nomina, la composizione, il funzionamento delle Commissioni giudicatrici e dei Seggi di gara (anche "Commissione aggiudicatrice") per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa della Società, nel rispetto della normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza.

Art. 3 - Definizioni

3.1. **Società.** Publiacqua S.p.A.

3.2. **Commissione giudicatrice.** La Commissione giudicatrice è organo collegiale formato da un numero dispari di commissari, non superiori a cinque, che nelle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici, limitatamente ai casi di aggiudicazione con l'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), è chiamata alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico e, in quanto previsto nel presente Regolamento, all'esame della documentazione amministrativa, propedeutico all'accertamento dell'ammissibilità dei concorrenti alla gara.

3.3. **Seggio di gara.** Nel caso di appalti da aggiudicare con il criterio del minor prezzo è costituito un Seggio di gara, composto dal personale interno della

Società, per l'esame della documentazione amministrativa, propedeutico all'accertamento dell'ammissibilità dei concorrenti alla gara, e per lo scrutinio delle offerte economiche. Il Seggio di gara può essere costituito anche nei casi di aggiudicazione dell'OEPV individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per la sola fase di verifica della documentazione amministrativa di cui al comma 3.2.

3.4. **Commissari**. Trattasi dei componenti della Commissione giudicatrice, incluso il Presidente, unitariamente considerati.

Art. 4 - Funzioni della commissione giudicatrice e del Seggio di gara

4.1. In caso di aggiudicazione con il criterio dell'OEPV sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la Commissione giudicatrice cura l'intero procedimento di gara e ad essa è attribuita la competenza sia sull'esame della documentazione amministrativa concernente il possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione, nonché degli altri elementi (fase istruttoria e di prequalifica per l'ammissione alla gara), sia l'esame e la valutazione delle offerte tecnico-economiche, nonché, a supporto - se previsto nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara - del responsabile unico del procedimento, le eventuali attività di valutazione della congruità delle offerte anomale, secondo quanto stabilito dalle Linee Guida ANAC N. 3/2016, par. 5.3.

4.2. La Commissione giudicatrice, per ragioni di semplificazione e accelerazione delle operazioni di gara, solo se espressamente previsto nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara, procede, preliminarmente, all'esame delle offerte, prima della verifica della idoneità degli offerenti, come consentito dall'art. 133 comma 8 del D. Lgs. 50/2016.

4.3. Nel provvedimento di nomina di cui all'articolo 8, può essere prevista la costituzione del Seggio di gara esclusivamente per la fase concernente l'esame della documentazione amministrativa di cui al comma 4.1 (nel caso in cui non si proceda all'inversione di cui al comma 4.2). Il Seggio di gara, conclusa tale attività preliminare, rimette alla Commissione giudicatrice gli atti e i processi verbali dell'attività svolta.

4.4. La Società si riserva, altresì, la facoltà di nominare una Commissione di gara anche nelle procedure da aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo, quando ricorrono ragioni particolari, tenuto conto della complessità e della natura del contratto o della procedura.

4.5. La Società indica nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara se la valutazione dell'anomalia dell'offerta è rimessa direttamente al RUP e se questi, in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, debba o possa avvalersi della struttura di supporto, ai sensi dell'art. 31, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, ove istituita, o di una Commissione nominata ad hoc.

Art. 5 - Composizione della Commissione giudicatrice e del Seggio di gara

5.1. La Commissione giudicatrice è composta da un numero dispari di componenti, in numero pari a tre o, qualora la valutazione delle offerte tecnico - economiche richieda ulteriori professionalità o risulti particolarmente complessa, pari a cinque.

5.2. I componenti sono individuati prioritariamente tra il personale della Società e sono individuati:

a) il presidente, tra il personale dirigente o tra le figure apicali, aventi profilo "Quadro" o "Responsabili" con delega di funzioni;

b) i commissari diversi dal presidente, tra il personale con idoneo Inquadramento giuridico, secondo le declaratorie del CCNL applicato;

c) il segretario verbalizzante è individuato tra il personale dell'area "Acquisti e Appalti";

5.3. Il Seggio di gara è composto da tre membri di cui due in qualità di componenti, scelti tra il personale della Società, con adeguato inquadramento giuridico e nominati dopo la scadenza del termine della presentazione delle offerte.

5.4. Le funzioni di presidente del Seggio di gara sono svolte dal Responsabile dell'area "Gare e contratti"; in alternativa il presidente è individuato tra il personale dirigente o tra le figure apicali, aventi profilo "Quadro" o "Responsabili" con delega di funzioni.

5.5. Le operazioni di verbalizzazione sono svolte all'interno del Seggio di gara.

5.6. L'atto di nomina dovrà indicare altresì i commissari supplenti.

Art. 6 - Individuazione dei commissari

6.1. I commissari, compreso il Presidente, sono normalmente individuati fra i dipendenti della Società e/o collaboratori di società collegate/controllate e devono possedere adeguate competenze per la specifica procedura di gara; la Società garantisce il principio di turnazione tra i soggetti componenti delle Commissioni.

6.2. I commissari devono possedere esperienza e competenze tecniche, scientifiche e professionali idonee e inquadramento giuridico adeguato in relazione alle caratteristiche della gara e all'oggetto dell'affidamento.

6.3. La individuazione dei commissari ha luogo nel rispetto del principio di rotazione, da contemperare con l'esigenza di un ottimale utilizzo delle risorse professionali disponibili all'interno della Società dotate di adeguate competenze, nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità

6.4. In ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, o nel caso di lavori nei quali la componente

architettonica e/o strutturale e/o impiantistica siano non usuali e di particolare rilevanza, i commissari, compreso il Presidente possono essere individuati tra soggetti esterni alla Società.

6.5. Il segretario non è un componente della Commissione in quanto privo del diritto di giudizio e di voto e svolge esclusivamente funzioni di verbalizzazione e custodia della documentazione.

6.6. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione giudicatrice, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della Commissione.

6.7. I commissari ed il segretario, attesa l'importanza e la delicatezza delle funzioni espletate, devono svolgere i propri compiti con imparzialità, indipendenza ed autonomia nel rispetto della normativa vigente, del Codice Etico e dei regolamenti della Società.

6.8. I commissari ed il segretario devono mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione dell'attività svolta.

6.9. La Commissione potrà essere riconvocata anche a procedura di gara terminata, al fine di fornire chiarimenti a qualsiasi titolo necessari alla Società.

Art. 7 - Incompatibilità e divieti

7.1. I commissari, non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al medesimo contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni giudicatrici è valutata con riferimento alla singola procedura.

7.2. I commissari non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77, commi 4, 5 e 6, del D. Lgs. 50/2016.

7.3. I segretari delle commissioni e/o del Seggio di gara, non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e sono tenuti a rendere apposita dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine all'inesistenza dì dette condizioni.

7.4. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 8 - Nomina della Commissione giudicatrice e del Seggio di gara

8.1. L'Amministratore Delegato della Società, nomina la Commissione giudicatrice nelle procedure da aggiudicare con il criterio dell'OEPV sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo mediante apposito atto per garantire il rispetto dei

criteri di individuazione di cui al precedente art. 6, da adottare in data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

8.2. L'atto di nomina della Commissione giudicatrice reca adeguata motivazione in merito a competenze, esperienze e requisiti dei commissari, ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 dell'articolo 6, nonché in merito alla nomina del Responsabile del Procedimento a componente della Commissione.

8.3. Il presente articolo si applica anche nel caso di cui al comma 3.3 dell'articolo 3 e al comma 4.3 dell'articolo 4.

Art. 9 - Funzionamento della commissione

9.1. La Commissione giudicatrice costituisce un collegio perfetto che opera con il plenum dei componenti tutte le volte che si debba procedere a valutazioni o, comunque, ad attività decisorie. Il lavoro della Commissione giudicatrice è improntato alla massima trasparenza.

9.2. La Commissione giudicatrice si attiene scrupolosamente al metodo di valutazione delle offerte individuato negli atti di gara, senza la facoltà di introdurre o fissare nuovi criteri che non siano previsti negli atti di gara.

9.3. La Commissione giudicatrice redige, per il tramite del segretario con tempestività e completezza, i verbali delle sedute di gara, sia aperte, sia riservate.

9.4. Ove lo richiedano la natura della gara o eventuali problematiche emerse nel corso della medesima, la Commissione può richiedere supporti, notizie, documentazioni o approfondimenti tecnico-giuridici sia al Responsabile Unico del procedimento, sia agli altri dipendenti della Società in ragione della specificità della richiesta, che dovranno fornire piena collaborazione, ciascuno per la propria competenza.

9.5. Il procedimento di gara si conclude con la proposta di aggiudicazione, espressa dalla Commissione giudicatrice - e nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo dal Seggio di gara - nell'ultimo verbale di seduta aperta.

9.6. La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione da parte dell'organo competente della Società.

9.7. L'aggiudicazione disposta dall'organo competente diviene efficace in esito alla verifica positiva del possesso dei prescritti requisiti negli atti di gara.

Art. 10 - Compensi spettanti ai Commissari

10.1. Nessun compenso è dovuto ai commissari interni o ai componenti del Seggio di gara o ai dipendenti che svolgono le funzioni di segretario verbalizzante delle Commissioni, in quanto tali attività rientrano tra i compiti societari.

Art. 11 - Disposizioni finali

11.1. Per tutto quanto non previsto, si rinvia alla disciplina vigente di settore.

11.2. La violazione degli obblighi del presente Regolamento da parte del personale interno, integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio e, pertanto, è fonte di responsabilità disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

11.3. Restano ferme le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni dia luogo, altresì, a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del dipendente.

11.4. Ai fini della più ampia diffusione il regolamento è pubblicato sul sito web aziendale.

11.5. Con l'approvazione del presente regolamento vengono abrogati l'art. 10 ed il richiamato allegato A del "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI".

11.6. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte dell'Amministratore Delegato della Società.